

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

PROVINCIA DI NOVARA

UFFICIO ANAGRAFE

Prot. N. 5512

San Pietro Mosezzo, 22/08/2013

CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE (ART.7 C.3 DEL D.P.R. 223/1989) DI CITTADINI APPARTENENTI A PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPA O APOLIDI.

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Considerato che la sig.ra **IVANTSIV OKSANA** nata a **LWOW (UCRAINA)** il **02/06/1969** di cittadinanza **UCRAINA**, finora iscritta in questo Comune con residenza in **CASCINA CANOVAA SNC**, non ha provveduto a rinnovare la dichiarazione prevista dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

Dato atto che :

- non è stato dato alcun riscontro alla nota prot. n. 4140 del 17/06/2013 con la quale si invitava la signora a rendere la suddetta dichiarazione;
- con nota prot. n. 4708 del 12/07/2013 si è interpellata la Questura di Novara per verificare la regolarità del soggiorno e con nota n. 4808 del 16/07/2013 la stessa Questura ha risposto che "il permesso rilasciato in formato elettronico è scaduto in data 06/04/2012";
- dall'accertamento esperito da parte della Polizia Municipale del 19/07/2013 risulta che la persona non è stata trovata e non sussiste il requisito della dimora abituale;

Visti:

- gli articoli 7, comma 3 e 11, comma 1, lett. c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Ritenuto che, nel caso concreto, ricorrono i motivi per dare corso, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, alla cancellazione da questo registro della Popolazione Residente.

DISPONE

- la cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da questo registro della popolazione residente con abitazione in **CASCINA CANOVA SNC** con decorrenza dalla data odierna della sig.ra **IVANTSIV OKSANA** nata a **LWOW (UCRAINA)** il **02/06/1969** di cittadinanza **UCRAINA**;
- la notifica del presente provvedimento all'interessata, anche mediante la procedura prevista dall'art. 143 c.p.c., qualora se ne verificano le condizioni;
- che copia del presente provvedimento venga pubblicata all'albo pretorio comunale per 20 giorni consecutivi;
- che copia del presente provvedimento, munito degli estremi di pubblicazione, venga trasmesso al Sig. Questore della Provincia, al Prefetto e all'A.S.L. nei termini indicati dall'art. 15, comma 5 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, per gli adempimenti di competenza.

RENDE NOTO

In relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.:

- che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Novara, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale (artt. 1 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 - art. 5 della Legge n. 1228/1954 - D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223);
- che responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico.



L'Ufficiale d'Anagrafe delegato

Cl. Gubbi